

N. 1/2021 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte d'Appello di Napoli

Seconda Sezione CIVILE

La Corte di Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile – in persona dei magistrati:

Dott.ssa Alessandra Piscitiello

Presidente

Dott.ssa Maria Teresa Onorato

Consigliere

Dott.ssa Mariacristina Carpinelli

Consigliere rel.

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 1/2021, riservata in decisione all'udienza del 16/01/2026
previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito degli scritti
conclusionali, avente ad

OGGETTO: lesione personale

TRA

(C.F.), elettivamente domiciliato
in Pomigliano d'Arco (NA) alla Via Felice Terracciano n. 165, rappresentato e difeso dagli
Avv.ti [redacted] (C. [redacted]) e [redacted]
C. [redacted] pec: [redacted] /
p. [redacted]

APPELLANTE

E

GENERALI ITALIA S.p.A. (P.IVA 01333550323), con sede in Mogliano Veneto (TV)
alla Via Marocchesa n. 14, quale impresa designata per la Regione Campania del Fondo di
Garanzia Vittime della Strada (FGVS), in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa [redacted] con



APPELLATA

CONCLUSIONI:

Per Appellante: come da note di trattazione scritta

Per l'appellata: come da note di trattazione scritta

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione in appello notificato in data 27 luglio 2021, impugnava la sentenza n. /2021 del Tribunale di Nola, depositata il 13 febbraio 2021, che aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni alla persona subiti in occasione del sinistro del 28 febbraio 2011, compensando le spese di lite e ponendo a suo carico le spese di C.T.U.
2. L'appellante deduceva, con il primo motivo, l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto inammissibile, per tardività, la produzione della sentenza del Giudice di Pace di Marigliano n. , passata in giudicato il 25 novembre 2020, che accertava l'esclusiva responsabilità dell'ignoto conducente del veicolo rimasto non identificato nel medesimo sinistro, con efficacia di giudicato esterno.
 - 2.1 Con ulteriori motivi, subordinati, censurava l'omesso esame della dinamica e della prova del danno alla persona.
3. Si costituiva Generali Italia S.p.A., chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato, sostenendo la correttezza della decisione di primo grado e la tardività della produzione della sentenza del Giudice di Pace, avvenuta dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni, in allegato alla memoria di replica ex art. 190 c.p.c.
4. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 27/07/2021 risultando rispettato il termine di decadenza di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata, non notificata, avvenuta in data 12/02/2021.
5. Volgendo all'esame del merito dell'impugnazione, l'appello proposto da i assicuratori è fondato e va accolto per i seguenti motivi.
6. Con la prima doglianza, l'appellante invoca l'efficacia del giudicato esterno costituito dalla sentenza del Giudice di Pace avente ad oggetto l'accertamento del fatto storico



nonché delle modalità dello svolgimento del sinistro per cui è causa ed il relativo giudizio di responsabilità.

7. A tal proposito, giova premettere in fatto che, con atto di citazione del 24/01/2013, [redacted] ha dedotto che, in data 28 febbraio 2011, alle ore circa 15.30, in Castello di Cisterna (NA), lungo il raccordo zona ASI con la S.S. 162 in direzione di Casalnuovo di Napoli, nel mentre era a bordo della propria autovettura Renault Clio targata [redacted], veniva tamponato violentemente da un veicolo che sopraggiungeva alle spalle, a velocità sostenuta, il quale, subito dopo l'impatto, si dava alla fuga, restando non identificato. Ha precisato che, per effetto dell'urto, la Renault Clio entrava in rotazione sul proprio asse longitudinale e finiva la corsa al margine sinistro della carreggiata, ribaltandosi sul lato destro, nonché che l'istante riportava ingenti danni materiali al veicolo e gravi lesioni personali.

L'appellante ha precisato, inoltre, di aver presentato formale querela contro ignoti presso la Procura della Repubblica di Nola sicchè, non potendo identificare il conducente del veicolo investitore, ha convenuto in giudizio la Generali Italia S.p.A. – quale impresa designata FGVS per la Regione Campania – innanzi al Tribunale di Nola per ottenere il risarcimento dei danni alla persona.

Nel corso del giudizio di primo grado, sono stati escussi due testi introdotti da parte attrice ed è stata disposta CTU medico-legale che ha accertato la esistenza di postumi permanenti in misura del 38%.

Assunta la causa in decisione, [redacted], nella comparsa conclusionale depositata in data 9/12/2020, ha allegato che, nella more del giudizio di primo grado, era stato instaurato, innanzi al Giudice di Pace di Marigliano, un procedimento autonomo, tra le medesime parti, relativo ai danni materiali subiti dal veicolo, conclusosi con sentenza n. [redacted] del 30 luglio 2019, passata in giudicato il 25 novembre 2020, che ha accertato la responsabilità esclusiva dell'ignoto conducente nel medesimo sinistro e condannato al risarcimento dei danni materiali l'odierna appellata, invocando in tal modo l'effetto conformativo del giudicato esterno costituito da tale decisione.

Unitamente alla memoria di replica, depositata in data 29/12/2020, [redacted] lo ha poi prodotto in giudizio la sentenza n. [redacted] del 30 luglio 2019, con certificato della cancelleria del 23/11/2020, attestante la mancata impugnazione.



A fronte delle difese delle parti, il Tribunale, con sentenza n. 026 del 15 febbraio

2021, ha ritenuto tardiva la produzione della sentenza del Giudice di Pace, depositata con la memoria di replica ex art. 190 c.p.c., e quindi non opponibile alla controparte per violazione del contraddittorio, ed ha rigettato la domanda proposta dal [redacted] siccome non provata.

8. Ciò posto, mette conto evidenziare che è principio consolidato, sancito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (12 gennaio 2001, n. 226), quello secondo cui “poiché nel nostro ordinamento vige il principio della rilevabilità d'ufficio delle eccezioni, derivando invece la necessità dell'istanza di parte solo dall'esistenza di una eventuale specifica previsione normativa, l'esistenza di un giudicato esterno, è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio ed il giudice è tenuto a pronunciare sulla stessa qualora essa emerga da atti comunque prodotti nel corso del giudizio di merito. Del resto, il giudicato interno e quello esterno, non solo hanno la medesima autorità che è quella prevista dall'art. 2909 cod. civ., ma corrispondono entrambi all'unica finalità rappresentata dall'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche e dalla stabilità delle decisioni, le quali non interessano soltanto le parti in causa, risultando l'autorità del giudicato, riconosciuta non nell'interesse del singolo soggetto che lo ha provocato, ma nell'interesse pubblico, essendo essa destinata a esprimersi - nei limiti in cui ciò sia concretamente possibile - per l'intera comunità. Più in particolare, il rilievo dell'esistenza di un giudicato esterno non è subordinato ad una tempestiva allegazione dei fatti costitutivi dello stesso, i quali non subiscono i limiti di utilizzabilità rappresentati dalle eventualmente intervenute decadenze istruttorie e la stessa loro allegazione può essere effettuata in ogni stato e fase del giudizio di merito.”

È possibile, dunque, sostenere che il giudicato esterno non è oggetto di eccezione in senso tecnico, ma costituisce un elemento di diritto che il giudice deve rilevare anche d'ufficio, in quanto volto a evitare la formazione di giudicati contrastanti, in ossequio ai principi del giusto processo e della ragionevole durata.

Il giudicato, così come lo *jus superveniens*, è applicabile con riferimento al momento della pronuncia; pertanto, il relativo rilievo è ammissibile anche dopo la precisazione delle conclusioni, purché si tratti di fatto sopravvenuto. Ricorrendo tale ipotesi, il giudice non può ritenere tardiva l'eccezione, ma deve rimettere la causa sul ruolo per consentire a chi l'ha sollevata il deposito della sentenza passata in giudicato ed all'altra parte di contraddire



(cfr. Cass. civ., Sez. Un., 16 giugno 2006, n. 13916; Cass. civ., Sez. III, 21 dicembre 2011, n. 27906).

Nel caso di specie, la sentenza del Giudice di Pace di Marigliano n. _____ è stata pubblicata in data 30 luglio 2019. Decorrendo il termine lungo per l'impugnazione, in assenza di notificazione della sentenza stessa, essa è passata in giudicato il 30 gennaio 2020. _____, dal suo canto, ha richiesto l'attestazione del passaggio in giudicato da parte della cancelleria in data 20 novembre 2020, ottenendone la relativa attestazione in data 23 novembre 2020. Ha poi provveduto al deposito della sentenza solo in data 29 dicembre 2020 unitamente la memoria di replica.

E però, nonostante la tardiva allegazione della circostanza dell'esistenza di un giudicato esterno ed il tardivo deposito della sentenza in questione da parte del _____, ossia, rispettivamente, con la comparsa conclusionale del 20/12/2020 e la memoria di replica del 29/12/2020, a fronte del passaggio in giudicato avvenuto in data 30/1/2020, deve ritenersi, comunque, ammissibile la presente deduzione, poiché il giudicato esterno è rilevabile anche d'ufficio, non costituendo eccezione in senso stretto. L'unica condizione, cui è subordinata l'eccezione di giudicato, è costituita soltanto dall'effettiva conoscibilità, da parte del giudice della causa pendente, della regola di diritto costituita dal precedente giudicato e che impedisce una nuova pronuncia sul merito relativa al medesimo rapporto; tale conoscenza può essere data mediante la produzione della sentenza munita dell'attestazione di passaggio in giudicato.

Tanto è stato ribadito dalla decisione Cass. civ., Sez. III, 22 maggio 2007, n. 11889, secondo cui "l'unica condizione per il rilievo del giudicato esterno è la conoscibilità da parte del giudice della regola del caso concreto, che si realizza mediante la produzione della sentenza munita dell'attestazione di passaggio in giudicato."

Sarebbe stato, dunque, opportuno che in primo grado fosse disposta la rimessione della causa sul ruolo al fine di garantire il contraddittorio, a fronte dell'allegazione della sentenza del Giudice di Pace di Marigliano n. _____ solo in data in data 29 dicembre 2020, con la memoria di replica.

La rilevazione o, come nel caso in esame, l'allegazione del giudicato esterno deve, difatti, avvenire nel rispetto del principio del contraddittorio, sancito dall'art. 101, comma 2, c.p.c.



In particolare, la Corte di Cassazione ha precisato che, ove il giudicato venga allegato o prodotto dopo la precisazione delle conclusioni, il giudice, anziché dichiararne la tardività, deve rimettere la causa sul ruolo o assegnare un termine alle parti per deduzioni e osservazioni (Cass. civ., 21 dicembre 2011, n. 27906).

Nel caso di specie, il Tribunale, una volta rilevata la produzione tardiva, avrebbe dovuto disporre la riapertura del contraddittorio, consentendo alla controparte di replicare sulla questione, e poi decidere anche d'ufficio sulla rilevanza del giudicato.

L'omessa attivazione di tale garanzia, accompagnata dalla dichiarazione di inammissibilità, ha determinato una violazione di legge sotto il duplice profilo dell'erronea applicazione dell'art. 2909 c.c., in relazione ai limiti di rilevabilità del giudicato e della violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c., per mancata applicazione della procedura idonea a consentire il contraddittorio.

È opportuno, infine, sottolineare che nel caso specifico, la Generali Italia S.p.A., peraltro costituita con il medesimo difensore del giudizio di primo grado, anche nel giudizio svoltosi innanzi al Giudice di Pace di Marigliano, deve ritenersi a conoscenza sia del giudizio relativo ai danni subiti dal veicolo dell'attuale appellante, sia del suo esito anche dal punto di vista dell'accertamento della ricostruzione della dinamica del sinistro sicché, onde evitare il cristallizzarsi dell'accertamento sul fatto contenuto nella sentenza, avrebbe dovuto impugnarla.

9. Ciò posto, in accoglimento dell'appello proposto dal . ed in riforma della sentenza impugnata, occorre, anzitutto, dare atto dell'esistenza di un giudicato esterno tra le medesime parti del presente giudizio avente ad oggetto l'accertamento del fatto storico, nonché delle modalità dello svolgimento del sinistro per cui è causa ed il relativo giudizio di responsabilità.

Ebbene, la sentenza del Giudice di Pace di Marigliano n. 1111/2026 ha accertato l'esclusiva responsabilità del conducente rimasto ignoto nella causazione del sinistro del 28 febbraio 2011, sopra descritto. Essa non è stata impugnata dalla Generali Italia S.p.A. e dunque si è cristallizzata la ricostruzione del fatto che accerta la dinamica del sinistro che dovrà essere considerata tale anche ai fini del presente giudizio.

È principio ormai consolidato che l'efficacia del giudicato esterno si estende anche ai successivi giudizi tra le stesse parti relativi ad altre poste di danno derivanti dallo stesso evento.



Specificamente, in relazione alla materia oggetto del presente giudizio la Corte di cassazione, Sez. Unite, 27 novembre 2008, n. 27310, ha affermato che: “In tema di responsabilità da circolazione stradale, la sentenza passata in giudicato che accerti la dinamica e la responsabilità del sinistro spiega effetto vincolante anche in un successivo giudizio concernente altre voci di danno, trattandosi del medesimo fatto costitutivo.” Quindi, il giudicato esterno relativo all’accertamento della responsabilità fa stato anche in altro giudizio tra le stesse parti avente ad oggetto ulteriori danni derivanti dallo stesso sinistro (Cass. civ., Sez. III, 8 maggio 2020, n. 12312 e Cass. civ., Sez. III, 26 aprile 2019, n. 11235).

Nel caso sottoposto a giudizio, la sentenza del Giudice di Pace di Marigliano n. 10026 ha accertato la responsabilità esclusiva del conducente ignoto nel medesimo sinistro del 28 febbraio 2011, accaduto tra le medesime parti. Sussistono identità soggettiva e identità del fatto costitutivo, benché l’oggetto della domanda nel secondo giudizio ovvero risarcimento del danno alla persona, differisca dall’oggetto del primo, ovvero il risarcimento danni al veicolo. Tali differenze non ostano all’efficacia vincolante del giudicato: “Il giudicato sull’an della responsabilità nel sinistro stradale si estende a ogni successivo giudizio fra le stesse parti, restando autonomi soltanto i profili relativi alla quantificazione del danno” (cfr. Cass. civ., Sez. III, 16 giugno 2021, n. 16856).

Deve, pertanto, darsi atto dell’accertamento della responsabilità contenuto nella sentenza del Giudice di Pace e procedere alla quantificazione del danno alla persona subito nel sinistro in questione dal 1

Pertanto, l’accertamento contenuto nella sentenza del Giudice di Pace di Marigliano, essendo identiche le parti e identico il fatto storico, in quanto non opposto, deve ritenersi vincolante nel presente giudizio quanto alla dinamica del sinistro e alla responsabilità esclusiva del conducente rimasto ignoto.

Nello specifico, la sentenza del giudice di pace ha accertato che: “...Va rilevato che dalla prova testimoniale espletata nel corso del giudizio risulta chiara la dinamica dell’incidente da cui emerge la esclusiva responsabilità del conducente dell’autoveicolo rimasto non identificato nella produzione dell’evento dannoso per cui è causa. D’altronde il teste escusso, _____ e della cui attendibilità non è dato di dubitare riferisce con precisione sui fatti di causa... per quanto innanzi, può, pertanto ritenersi superata la presunzione di corresponsabilità ex art. 2054 c.c. in quanto il lamentato evento è da ascrivere alla negligente guida del conducente del veicolo rimasto non identificato che violava specifiche ed elementari



norme sulla circolazione stradale ed in particolare gli artt. 140, 141 e 191 CdS e le più comuni regole di prudenza e diligenza..."

Dunque, nel caso di specie, è risultata una condotta gravemente imprudente del conducente dell'autoveicolo, successivamente dileguatosi, e superata la presunzione di corresponsabilità ex art. 2054 c.c. sul presupposto il lamentato evento è da ascrivere alla negligente guida del conducente del veicolo rimasto non identificato che violava specifiche ed elementari norme sulla circolazione stradale ed in particolare gli artt. 140, 141 e 191 CdS e le più comuni regole di prudenza e diligenza.

10. E' stata poi accertata la titolarità dal lato passivo di Generali Italia S.p.A., nella qualità di Fondo di garanzia delle vittime della strada, essendo risultato che l'autoveicolo in parola, dopo l'urto, non ha arrestato la marcia, non prestando soccorso e non consentendo la sua identificazione.

11. Stante quanto precede, va, pertanto, affermata la spettanza del risarcimento del danno non patrimoniale riportato dall'istante a seguito del sinistro per cui è causa.

Com'è noto, secondo il nuovo, condivisibile indirizzo "bipolare" in ordine al risarcimento del danno alla persona, riconducibile ai due poli del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale, la liquidazione dei danni non patrimoniali (nei quali rientrano il danno biologico, il danno morale, il danno da lesione di interessi non patrimoniali costituzionalmente protetti) può avvenire anche in modo unitario e complessivo, e deve evitare duplicazioni risarcitorie (cfr. Cass. civ., sez. III, 31/05/2003, n.8827). La pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione dell'11 novembre 2008, n. 26972 ha ritenuto che, nell'ambito di una ricostruzione bipolare della responsabilità aquiliana, vada abbandonata l'autonoma categoria del danno morale e la sofferenza morale vada ricondotta nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale.

Allegati gli elementi costitutivi della responsabilità –fatto illecito, danno conseguenza, rapporto di causalità tra l'uno e l'altro - attenendo il pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva assume particolare rilievo, e potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice.

Per quanto concerne strettamente la componente biologica del danno non patrimoniale, va richiamato che il danno biologico non di lieve entità (cd. Macrolesioni) ha trovato regolamentazione legislativa – per i danni causati dalla circolazione stradale - nell'art. 138 del d.lgs. n. 209 del 7.9.2005 ("Codice delle assicurazioni private"). Poiché La Tabella



Unica Nazionale (T.U.N.) è entrata in vigore il 5 marzo 2025 e si applica ai sinistri e agli eventi verificatisi successivamente a tale data, si procederà, pertanto, a liquidare il danno temporaneo e permanente in base ai parametri liquidativi previsti dalle Tabelle di Milano 2024.

12. Ciò premesso, va rilevato che dalla CTU medica espletata nel corso del giudizio di primo grado, è emerso che, a seguito del sinistro, l'istante ha riportato: esiti di frattura base cranica con modesto deficit neurologico; esiti di fratture multiple costali (emitorace dx dalla I alla V costola; emitorace sin dalla I alla VII costola); esiti di frattura pluriframmentaria scapola sin; esiti di frattura scomposta pluriframmentaria della clavicola dx; esiti di frattura dei processi trasversi delle vertebre lombari (numero non specificato); esiti di tracheotomia; esiti cicatriziali multipli.

In conseguenza di tanto, ha subito un'invalidità temporanea totale al 100% di gg. 90, un'invalidità temporanea parziale mediamente al 50% di gg. 110, nonché postumi permanenti valutabili in una riduzione del 38%.

Devono dunque essere liquidate a titolo equitativo le seguenti somme a fronte del danno biologico patito dall'istante per invalidità permanente (con l'applicazione degli importi di cui parametri liquidativi aggiornati alle predette tabelle):

Età del danneggiato alla data del sinistro	52 anni
Percentuale di invalidità permanente	38%
Punto danno biologico	€ 5.964,98
Punto base I.T.T.	€ 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale	90
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50%	110
Danno non patrimoniale risarcibile	€ 168.869,00
Invalidità temporanea totale	€ 10.350,00
Invalidità temporanea parziale al 50%	€ 6.325,00
Totale danno biologico temporaneo	€ 16.675,00
Spese mediche	€ 900,00
Totale generale:	€ 186.444,00

13. Quanto alla personalizzazione del danno biologico riconosciuto, giova osservare che la Suprema Corte ha, di recente, stabilito che soltanto in presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello



stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (cfr. Cassazione civile sez. III, 07/11/2014, n.23778; Cassazione civile sez. III, 27/03/2018, n.7513). Le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale integrano un "fatto costitutivo" della pretesa, e devono essere allegate in modo circostanziato e provate dall'attore (ovviamente con ogni mezzo di prova, e quindi anche attraverso l'allegazione del notorio, delle massime di comune esperienza e delle presunzioni semplici, come già ritenuto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, con la nota sentenza pronunciata da Sez. U., n. 26972 del 11/11/2008), senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014).

Ne consegue che non spetta alla parte istante alcuna somma a titolo di personalizzazione del danno biologico riportato, non avendo la predetta dimostrato la ricorrenza nel caso in esame di conseguenze dinamico-relazionali anomale e del tutto peculiari rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età.

Del pari, per quanto concerne il cd. "danno morale", la Suprema Corte ha chiarito che, in presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati della L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 17, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale"). Il danno non patrimoniale non derivante da una lesione della salute, ma conseguente alla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, va liquidato, non diversamente che nel caso di danno biologico, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se



stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso. Nell'uno come nell'altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria (cfr. Cassazione civile sez. III, 27/03/2018, n.7513).

Ne consegue che non spetta alla parte istante alcuna somma a tale titolo stante l'assenza di qualsivoglia specifica deduzione sul punto.

14. Le somme come innanzi riconosciute devono ritenersi liquidate in moneta attuale, onde non rileva l'andamento della dinamica inflattiva. Spettano all'appellante, invece, gli interessi legali, per compensare il mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto.

La data di riferimento per tale calcolo con riguardo al danno biologico da invalidità permanente non è quella dell'incidente, bensì quella in cui è terminata la invalidità temporanea.

Indi, sulla somma liquidata quale risarcimento dei danni da invalidità permanente (calcolata secondo valori attuali della moneta) sono dovuti gli interessi compensativi dalla data di cessazione dell'invalidità temporanea fino alla data della presente decisione, da calcolarsi sulla suddetta somma devalutata, però, alla data di cessazione dell'invalidità temporanea e rivalutata anno per anno fino alla presente sentenza secondo gli indici istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Quanto, invece, alle somme liquidate come risarcimento dei danni da invalidità temporanea sono dovuti gli interessi compensativi dalla data dell'incidente fino alla data della presente decisione, da calcolarsi sempre sulle somme devalutate alla data dell'incidente e rivalutate anno per anno fino alla presente sentenza secondo gli indici istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

15. In ordine al danno patrimoniale, spetta alla parte istante la ulteriore somma, a titolo di danno emergente, di € 900,00, per spese mediche, documentate da parte appellante e ritenute congrue dal CTU (cfr. produzione dell'appellante e CTU agli atti), come già conteggiata nella tabella di cui sopra.

Su detta somma spetta, con decorrenza dall'esborso, fino alla data della presente decisione, la rivalutazione monetaria secondo gli indici istat suddetti, nonché gli interessi



legali; quest'ultimi vanno calcolati sulle citate somme, rivalutate però anno per anno secondo i citati indici istat, dall'esborso fino alla data della presente decisione.

16. Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza della parte appellata per un'aliquota del 50%, dovendosi compensare la restante aliquota del 50%, stante la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni che si compendiano, da un canto, nell'abusivo frazionamento della tutela giudiziaria da parte del Mazzuoccolo, a fronte dell'unitario fatto produttivo del danno, e, d'altro canto, dell'assenza di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata (cfr. Cassazione civile sez. III, 28/07/2025, n. 21604; Cassazione civile sez. III, 26/03/2024, n.8217), che si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/14 e succ. mod. (scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00, valori medi, eccetto istruttoria nel giudizio di appello).

17. Le spese di CTU, liquidate dal giudice istruttore nel corso del procedimento di primo grado, vanno poste interamente a carico della parte appellata.

P.Q.M.

la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 291/2021, così provvede:

A) in accoglimento dell'appello proposto da Mazzuoccolo Gaetano ed in riforma della sentenza impugnata:

- 1) condanna Generali Italia S.p.A., F.G.V.S., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di _____ della somma di € 186.444,00, oltre interessi e rivalutazione (per quanto concerne la sola somma di € 900,00), come in motivazione;
- 2) condanna Generali Italia S.p.A., F.G.V.S., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dell'appellante del 50% delle spese del primo grado di giudizio, aliquota che si liquida, già ridotta al 50%, in € 238,00 per esborsi ed € 7.051,50 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. _____ incaricato antistatario;
- 3) compensa la restante aliquota del 50% delle spese di lite;



- 4) pone le spese di CTU, liquidate dal giudice istruttore nel corso del procedimento di primo grado, interamente a carico Generali Italia S.p.A., F.G.V.S., in persona del legale rappresentante p.t.;
- B) condanna Generali Italia S.p.A., F.G.V.S., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dell'appellante del 50% delle spese del presente grado di giudizio, aliquota che si liquida, già ridotta al 50%, in € 402,00 per esborsi ed € 4.995,50 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione in favore della società tra professionisti s.r.l. dichiaratasi antistataria;
- C) compensa la restante aliquota del 50% delle spese di lite del presente grado.
- Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 7/01/2026
- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Il Consigliere estensore | Il Presidente |
| Dott.ssa Mariacristina Carpinelli | Dott.ssa Alessandra Piscitiello |

Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa FINIZIO MARIAGIOVANNA, Magistrato Ordinario in Tirocinio.



